



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **1969/2015 R.G.** promossa da:

██████████ con il patrocinio degli avv.ti IACOVIELLO MICHELE, SANTILLI SILVIA, SOZZI GIOVANNI; con elezione di domicilio in MILANO Corso Italia 8, presso lo studio dell'avv. SOZZI

contro:

UNICREDIT SPA, con il patrocinio dell'avv. FLORIO SALVATORE , con elezione di domicilio in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. FLORIO SALVATORE

Oggetto: incidenza sul TFR di premio di anzianità, festività soppresse e non godute, lavoro straordinario

Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto:

Con ricorso depositato il 19.02.2015, ██████████ dipendente di Unicredit S.p.A. con qualifica di funzionario dall'1.08.88, ha convenuto avanti al Tribunale di Milano sezione lavoro, UNICREDIT chiedendone la condanna al pagamento di differenze sul trattamento di fine rapporto, in ragione della incidenza su quest'ultimo del premio di anzianità, delle festività soppresse e non godute, del lavoro straordinario, nonché al pagamento degli accessori ex art 429 cpc sul tardivo pagamento del TFR.

UNICREDIT spa si è costituita con articolata memoria depositata il 24.04.2015, chiedendo il rigetto del ricorso.



Fallito il tentativo di conciliazione, senza svolgimento di attività istruttoria, il giudice all'udienza del 14.1.2016, all'esito della discussione dei procuratori delle parti ha deciso la causa dando lettura del dispositivo, con termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

In diritto:

Il ricorso è risultato in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo sulla base delle osservazioni che seguono.

Premio di anzianità

Il ricorrente rivendica l'incidenza, ai fini del computo del TFR, del premio ricevuto in occasione del 25° anno di attività lavorativa e di quello percepito per il 30°anno, e, a sostegno della domanda, richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 6204/2010, che ha riconosciuto tale diritto, affermando :

"L'art. 87 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo (dirigenti e funzionari) delle Casse di Risparmio (ACRI) dell'11 aprile 1991 e l'art. 65 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Credito ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende del credito, finanziarie e strumentali, dell'11 luglio 1999, nella parte concernente i quadri direttivi di 3^a e di 4^a livello devono essere interpretati nel senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del 25^o anno di servizio".

La Cassazione con la riportata decisione ha così motivato :
"le norme di riferimento non contengono sul piano testuale indicazioni chiare ed univoche circa deroghe al principio di onnicomprensività, come ritenuto già da questa Corte in una vicenda parzialmente simile a quella ora in esame (v. Cass. 5569 e 5707 del 2009). Nè può giungersi ad una conclusione diversa considerando, in applicazione del criterio interpretativo di cui all'art. 1362 cod. civ., comma 2, le previsioni dei contratti collettivi stipulati anteriormente alla modifica dell'art. 2120 c.c.. Come esattamente osservato nella sentenza del Tribunale, le norme allora concordate dalle parti sociali, in assenza di poteri di deroga, sono state oggetto di mera riproduzione nei contratti collettivi successivi alla modifica, onde la vicenda non assume alcuna specifica valenza negoziale, ai fini del problema in esame".

Sulla questione è recentemente tornata la Suprema Corte con ordinanza n. 16591 /2014, con la quale, nel merito, ha così statuito:" *Deve quindi essere ribadita e confermata la riferita interpretazione, indicata da questa Corte nella pronuncia emessa in sede di accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis cod. proc. civ., dovendosi ulteriormente sottolineare che l'inclusione di un emolumento nella base di*



calcolo è prevista dalla legge che ha assunto un criterio onnicomprensivo di retribuzione, mentre la possibilità di esclusione prevista da questa norma deve essere esercitata in maniera esplicita, chiara ed univoca. Il premio di anzianità in questione costituisce un diritto del lavoratore e fa parte della retribuzione. Invero - come affermato da questa Corte in plurime occasioni - l'abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione di "continuità" ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2121 cod. civ. e la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di fine rapporto non più basato, come in passato, sull'ultima retribuzione percepita, ma sulla sommatoria di quote di retribuzione annue accantonate, ha condotto la prevalente giurisprudenza a non assegnare rilievo alla ripetibilità e/o alla frequenza delle erogazioni ma a far leva sulla "qualità" dell'emolumento corrisposto, dando così rilevanza al titolo della erogazione, riscontrando detta connessione ogni volta che vi sia un collegamento tra un certo evento correlato al rapporto lavorativo e l'emolumento stesso: è stato dato, così, decisivo rilievo alla derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo escludendo solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibile e fortuite (cfr. ex plurimis, Cass. 5 giugno 2000 n. 7488; si veda anche Cass. 2 agosto 2002, n. 11607; id. 5 febbraio 2003, n. 1693; 9 aprile 2008, n. 9252; 21 aprile 2008, n. 10303). Tra quest'ultime non può certo essere compreso il premio di anzianità la cui derivazione eziologica dal rapporto lavorativo è evidente, con la conseguente sua computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto; quindi, in mancanza di esplicita esclusione, deve ritenersi facenti parte della base di calcolo del t.f.r."

Nella richiamata pronuncia la Corte ha in esaminato, ritenendolo fondato, l'assunto difensivo secondo il quale, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., comma 2, la contrattazione collettiva è abilitata a definire liberamente la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendovi o includendovi qualsiasi voce, spettando all'autonomia delle parti determinare il peso che questa forma di retribuzione differita deve assumere nell'economia del rapporto, tuttavia quando la contrattazione collettiva non disponga altrimenti si applica, pur con riferimento alle singole voci - in denaro o in natura - erogate a titolo non occasionale, la regola della onnicomprensività della retribuzione."

Ha tuttavia osservato "Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, che le disposizioni contrattuali invocate dalla ricorrente e cioè l'art. 87 del c.c.n.l. ACRI dell'11 aprile 1991 (il cui testo non si discosta da quello dell'art. 84 del c.c.n.l. ACRI del 26 luglio 1983) e l'art. 65 del c.c.n.l. ABI dell'11 luglio 1999, siano state interpretate da questa Corte nella sopra citata decisione n. 6204 del 15 marzo 2010 (conforme alle precedenti Cass. 6 marzo 2008, n. 5529 e Cass. 10 marzo 2009, n. 5707) nel senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del 25^o anno di servizio. A tale interpretazione, peraltro, questa Corte è giunta dopo una compiuta esegesi delle suddette disposizioni contrattuali,



effettuata anche con il confronto fra i testi collettivi succedutisi nel tempo (e così, in particolare, rapportando il contenuto dell'art. 87 del c.c.n.l. ACRI dell'11 aprile 1991 e dell'art. 65 del c.c.n.l. ABI dell'11 luglio 1999 a quello degli artt. 117 e 119 del c.c.n.l. 1991 nonché alla nozione di retribuzione di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, del c.c.n.l. 1983 e comma 4, dei c.c.n.l. 1987 e 1991 ed evidenziando che non potessero tirarsi argomenti a favore della tesi sostenuta dall'azienda da previsioni dei contratti collettivi stipulati prima delle modifiche dell'art. 2120 cod. civ., ad opera della L. n. 297 del 1992 e, dunque, in assenza di un potere di deroga).

Quanto, poi, agli argomenti che, in favore della tassatività delle voci di retribuzione contenute nell'art. 40 del c.c.n.l. del 1983 e in quelli successivi, sarebbero forniti dall'art. 65 del c.c.n.l. ABI dell'11 luglio 1999, questa Corte ha osservato che il suggestivo ragionamento svolto nel ricorso (secondo il quale, in sintesi, se nel contesto di una elencazione certamente tassativa viene fatto richiamo ad una regola precedente, essendo contraddittorio un elenco in parte tassativo in parte no, dovrebbe predicarsi la tassatività anche della regola richiamata) non valesse certo a superare l'obiezione fondamentale secondo cui la valenza di principio della onnicomprensività non tollera deroghe desumibili solo da indici indiretti.

Nonostante, dunque, la norma contrattuale invocata dalla Unicredit richieda per le indennità non espressamente indicate il carattere della continuità, carente nel premio di anzianità, non è certo, secondo l'interpretazione resa da questa Corte ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., che la reale volontà delle parti contraenti sia stata nel senso di escludere la specifica tipologia dell'emolumento in questione dal computo del trattamento di fine rapporto. Alla suddetta ritenuta mancanza nella disciplina pattizia di una espressa esclusione (chiara ed univoca) dalla base di calcolo del t.f.r. dei compensi per il premio aziendale (oltre che per il lavoro straordinario e l'indennità sostitutiva delle ferie) questa Corte ha, così, coerentemente inferito il mancato esercizio della facoltà di deroga prevista dall'art. 2120 cod. civ., evidenziando che se si è autorizzati (e non obbligati) ad esprimersi su una determinata questione, al silenzio delle parti si sostituisce il discorso della legge.

Ne deriva che, muovendo dalla premessa della mancanza di un intervento derogatorio delle parti collettive, correttamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle previsioni di legge, valutando la natura dei compensi in esame alla stregua del criterio di dipendenza dal rapporto e non di occasionalità.

Ed infatti, in tema di trattamento di fine rapporto, premesso che la nozione di retribuzione accolta dall'art. 2120 cod. civ., comma 2, prescinde dalla ripetitività regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, tali essendo le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto



eventuali, imprevedibili e fortuite, il premio di anzianità erogato al lavoratore in occasione del 25[^] (e del 35[^]) anno di anzianità è computabile nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo ed essendo rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa (si vedano Cass. 18 agosto 2004, n. 16171; id. 9 aprile 2008, n. 9252; 24 febbraio 2009, n. 4418).”

Il giudice ritiene di aderire alla ribadita interpretazione della corte di legittimità con pronuncia ai sensi dell'art 420 bis cpc.

La stessa Corte ha infatti sottolineato che “nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis cod. proc. civ., la pronuncia che la Corte è chiamata a rendere ha una portata che, seppur in misura limitata, è idonea a trascendere il caso di specie nel senso che ha una qualche incidenza anche in altri giudizi che pongono la medesima questione interpretativa della normativa collettiva di livello nazionale.

Tale proiezione esterna costituisce il chiaro segno dell'assegnazione di una funzione nomofilattica a questa Corte anche nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Il giudice di legittimità, chiamato a svolgere questo nuovo ruolo nell'interpretazione diretta della contrattazione collettiva di livello nazionale, esercita un sindacato che tendenzialmente è modellato ad immagine del sindacato sulle norme di legge (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 20075 del 23 settembre 2010)”.

Ne consegue che UNICREDIT va condannata a corrispondere a Militello a titolo di incidenza dei percepiti premi di anzianità sul TFR la somma di € 1072,57

Festività soppresse e non godute

Il ricorrente ha dedotto di aver percepito varie somme a titolo di festività soppresse e non godute per esigenze aziendali e ha lamentato che tali somme non sono state inserite nella base di calcolo del TFR, malgrado la natura retributiva e l'assoggettamento a contribuzione INPS.

UNICREDIT ha sostenuto invece la natura risarcitoria ed eccezionale di tali emolumenti, che conseguentemente non possono farsi rientrare negli elementi aventi carattere continuativo.

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.20836 del 11.09.2013, che si richiama anche ai sensi dell'art 118 disp. Att. cpc:

“L'indennità sostitutiva delle ferie non fruita ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con



recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e social), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali. Ne consegue l'inclusione dell'indennità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.”

In applicazione di tale principio di diritto Unicredit deve essere condannata al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 580,11, importo non contestato nel quantum dalla banca convenuta

Incidenza sul TFR delle ore di lavoro straordinario

[REDACTED] ha sostenuto di aver prestato lavoro straordinario in forma continuativa, nella misura risultante dai prospetti paga, dai fogli presenza prodotti sub doc 3- 7, non contestati da Unicredit e ne ha contestato la mancata inclusione nel calcolo del TFR .

Unicredit ha invece rivendicato la legittimità della relativa esclusione, sostenendo che proprio per la loro “eventualità” tali compensi non possono essere ricompresi nel concetto di ultima retribuzione di cui all’art 2120 II c. cc sia perché tali compensi sarebbero privi del carattere di continuità.

Anche su tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sent. 6204/2010 che, richiamato per i funzionario l’art 87 CCNL 11.4.91 e per i quadri direttivi l’art 65 CCNL 11.7.99, da interpretare anche alla luce delle previsioni degli artt 117 e 119 del CCNL 83, ha ritenuto che” *in tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Casse di risparmio, la mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l’art. 40 del c.c.n.l. del 9 marzo 1983, l’art. 40 del c.c.n.l. del 19 marzo 1987 e l’art. 44 del c.c.n.l. del 16 gennaio 1991) di un’espressa esclusione, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi della facoltà derogatoria del regime legale prevista dall’art. 2120, secondo comma, cod. civ.*”(Cass. Civ., Sez. Lav., 15 marzo 2010, n. 6204).

Dalla documentazione di causa emerge che il ricorrente ha prestato mensilmente con continuità ore di lavoro straordinario, sicché deve escludersi che il relativo compenso avesse carattere occasionale. Invero, stante la continuatività della erogazione, non può che ritenersi che la prestazione straordinaria fosse richiesta al lavoratore per far fronte a esigenze di lavoro abituali.

Ne consegue che anche la domanda relativa alla incidenza dello straordinario va accolta, con condanna di Unicredit spa al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 640,46

Accessori ex art 429 cpc sul tardivo pagamento del TFR



L'esponente, premesso di aver maturato il diritto al TFR alla data di cessazione del rapporto (31.12.2009), ha lamentato di aver ricevuto tardivamente (il 27.1.2010) la relativa liquidazione, senza corresponsione della rivalutazione monetaria ed interessi legali e ha chiesto la condanna di UNICREDIT al corrispondente esborso.

Riteien il giudicante che la domanda sia infondata. In primo luogo va osservato che quantunque il TFR sia stato accreditato sul conto corrente di parte attrice il 27/1/2010, UNICREDIT ha provato che l'accredito è avvenuto con valuta 31/12/2009, con la conseguenza che il dipendente, in quanto tale, ha beneficiato degli interessi ad un tasso più favorevole di quello applicato ai correntisti.

re dei relativi interessi.

Vanno poi condivise le argomentazioni difensive della BANCA convenuta nella parte in cui ha inteso opporsi alla pretesa così avanzata dall'ex dipendente richiamando i principi di correttezza e buona fede. E' noto, peraltro, che la liquidazione dell'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto necessita della pubblicazione degli indici ISTAT applicabili per la rivalutazione degli accantonamenti, pubblicazione che viene effettuata a metà del mese successivo alla risoluzione del rapporto.

Tale circostanza incide, come correttamente evidenziato da parte resistente, sulla concreta determinazione dell'importo dovuto a titolo di TFR e, quindi, sulla sua effettività esigibilità all'atto stesso della risoluzione del rapporto.

Sul punto, d'altronde, può richiamarsi la pronuncia con la quale il Supremo Collegio ha osservato che *“il trattamento di fine rapporto, che matura alla data di cessazione del rapporto di lavoro, produce da tale data rivalutazione e interessi legali, come prescritto dall'art. 429, comma 3 c.p.c., purché possa in quel momento essere determinato e quindi divenire esigibile. In caso contrario produce gli accessori dal giorno in cui siano disponibili tutti gli elementi di calcolo per la liquidazione definitiva dell'ammontare, anche se ciò si realizza dopo la cessazione del rapporto di lavoro”* (Cass. Civ., 16 maggio 2002, n. 7143).

La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che, *“se il rapporto di lavoro cessa prima della pubblicazione mensile degli indici Istat applicabili per la rivalutazione degli accantonamenti di cui all'art. 2120 c.c. il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento del trattamento di fine rapporto è corrispondentemente differito”* (Cass. Civ., 25 marzo 2002, n. 4222).

Alla luce di tali principi la domanda va respinta.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. Le spese si liquidano come da dispositivo in favore dei difensori distrattari.

P.Q.M.



Il giudice definitivamente pronunciando così decide:

1. Accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'incidenza sul TFR delle somme ricevute a titolo di premio di anzianità, festività soppresse e non godute e lavoro straordinario, e per l'effetto condanna Unicredit spa al pagamento in favore di [REDACTED] della complessiva somma capitale di € 2114,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori anticipatari
4. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 14/01/2016

il Giudice
Dott.ssa Silvia Ravazzoni

